



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 220/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI AZZURRA
ASSOCIAZIONE COMUNITARIA, GIÀ RADIO BELVEDERE
ASSOCIAZIONE COMUNITARIA, (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“AZZURRA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A),
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 03/ANNO 2016 N.PROC 1/16/CRI DEL 10/06/2016)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, preceduto da consultazione pubblica, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012, e dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Calabria;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Calabria l’esercizio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, invitava, con nota prot. n. 17690 del 27 aprile 2016, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la Azzurra associazione comunitaria, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Azzurra TV", a fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della citata nota, copia della registrazione dei programmi diffusi dal giorno 1 febbraio al giorno 25 aprile 2016, conservata ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e recante le informazioni relative alla data ed all'orario di diffusione come previsto dall'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

A seguito della mancata risposta dell'Associazione nel termine indicato, il medesimo CO.RE.COM., con nota prot. n. 19726 dell'11 maggio 2016, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ha richiesto nuovamente le registrazioni ora dette, assegnando un ulteriore termine di 5 giorni per l'adempimento a questa richiesta.

In data 26 maggio 2016, con nota prot. n. 21992, l'emittente ora detta ha fatto pervenire, oltre i termini assegnati, "*copia su supporto magnetico delle registrazioni dei programmi diffusi dal 1 febbraio 2016 al 25 aprile 2016*".

Successivamente, in data 10 giugno 2016, con nota prot. n. 23877 i monitori hanno provveduto per conto del Comitato alla verifica delle registrazioni inviate constatando che: (i) 3 dei DVD inviati risultano vuoti senza alcuna registrazione; (ii) 2 DVD risultano illeggibili; (iii) le registrazioni effettuate sui restanti 3 DVD risultano incomplete e sprovviste di logo, data ed orario in sovraimpressione.

Il CO.RE.COM. Calabria, con atto n. CONT. n. 03 anno 2016 n. proc. 1/16/CRI del 15 giugno 2016 (prot. n. 24535), accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio a causa dell'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dal 1 febbraio 2016 al 25 aprile 2016. Infatti dette registrazioni risulterebbero incomplete, parziali, nonché sprovviste del logo dell'emittente e delle informazioni relative alla data ed all'orario di messa in onda e conseguentemente non idonee ad individuare per ogni programma o porzione di programma le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione, in violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 15 giugno 2016 e risulta ricevuto dall'Associazione nella medesima data.

2. Deduzioni dell'Associazione

La Azzurra associazione comunitaria non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati nell'atto di contestazione CONT. n. 03/anno 2016 n. proc. 1/16/CRI del 10 giugno 2016.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a quest'Autorità, con nota prot. n. 29400 del 21 luglio 2016, l'irrogazione nei confronti della predetta Associazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al doppio del minimo edittale, cioè di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), poiché l'emittente è già stata destinataria di diverse ingiunzioni sempre riguardanti l'irregolare tenuta delle registrazioni. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rivela dimostrata la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per l'irregolare conservazione da parte della Azzurra associazione comunitaria della registrazione dei programmi diffusi nel periodo compreso tra il giorno 1 febbraio ed il giorno 25 aprile 2016. Infatti le stesse risultano incomplete, parziali nonché sprovviste del logo dell'emittente e delle informazioni relative alla data ed all'orario di messa in onda e conseguentemente non idonee ad individuare per ogni programma o porzione di programma le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione.

Con nota prot. 52800 del 4 ottobre 2016 l'Autorità ha richiesto alla predetta Associazione l'ultimo bilancio approvato o comunque la più recente documentazione relativa al fatturato dell'ultimo esercizio deliberata dagli organi associativi; Azzurra TV ha risposto con nota prot. 54993 del 18 ottobre u.s. inviando la documentazione richiesta.

Si ritiene pertanto di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'Associazione sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per l'Associazione agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si considera che la Azzurra associazione comunitaria ha cooperato all'attività fornendo riscontro, seppure in ritardo, al sollecito relativo alla richiesta di invio delle registrazioni della programmazione diffusa tra il 1 febbraio ed il 25 aprile 2016; tuttavia l'Associazione non ha esercitato i propri diritti di partecipazione e difesa nel corso del procedimento.

C. Personalità dell'agente

Se da un lato si è valutato che la condotta posta in essere non ha comportato significativi indebiti vantaggi per l'Associazione agente, dall'altro la stessa è già risultata destinataria di diverse ingiunzioni relative alla tenuta delle registrazioni (cfr. delibera n. 127/15/CSP recante «*Ordinanza ingiunzione alla Azzurra associazione comunitaria (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Azzurra tv") per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS*» e delibera n. 99/14/CSP recante «*Ordinanza ingiunzione alla Radio Belvedere associazione comunitaria (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Azzurra tv") per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (contestazione n. 23/14/MB)*»).

Inoltre, l'Associazione, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile realizzato dalla predetta Associazione nell'esercizio di bilancio 2015 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Azzurra associazione comunitaria, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Azzurra TV", già Radio Belvedere associazione comunitaria, con sede legale in via Nuova del Campo n. 38, Napoli, di pagare la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 220/16/CSP ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 220/16/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria